

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VISITE DI VERIFICA DI TIPO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, EX POST, SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. CON GLI AVVISI: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) E 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO) - CIG: 7996118D4E

TRA

- il **FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario** (Codice Fiscale: 97275180582), con sede in Via Nazionale, n. 89/A - 00184 Roma (RM), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Paolo Arena (in prosieguo anche denominato più semplicemente "*Committente*" e/o "*Fondo*");

E

- la **PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.** (Codice Fiscale: 12979880155 – P.IVA: 12979880155), con sede legale ed operativa in Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano (MI), in persona del Procuratore (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 7 novembre 2019, Repertorio 72738 – Raccolta 14422) Dott. Scott Edward Cunningham (C.F.: CNNSTT64M23Z404W), nato a Charleston, West Virginia (USA) il 23/08/1964 e residente in Via Cortina D'Ampezzo n. 164, 00135 – Roma (RM) (di seguito, anche denominata anche "*Affidataria*");

di seguito, denominati congiuntamente le "*Parti*" e singolarmente la "*Parte*";

PER

l'affidamento del "Servizio di visite di controllo di tipo amministrativo-contabile, *ex post*, sui piani formativi/progetti finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) e 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO) " (di seguito, per brevità "*Servizio*" o "*Servizi*") – CIG: 7996118D4E

PREMESSO CHE

- a seguito della pubblicazione da parte del Fondo degli Avvisi 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) e 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO) sono stati successivamente ammessi a finanziamento molteplici Piani formativi;

- mediante le visite da effettuarsi *ex post* il Fondo intende verificare, presso i Soggetti Beneficiari di tali finanziamenti ed, in conformità a quanto previsto dai suddetti Avvisi e dall'ulteriore regolamentazione adottata in materia, la corretta tenuta della documentazione amministrativo-contabile relativa alle attività formative svolte e previste dagli stessi Piani, nonché l'ammissibilità, coerenza ed inerenza delle spese sostenute e rendicontate, oltre che la loro corretta imputazione all'interno del Piano formativo, secondo i parametri ed i massimali di costo stabiliti nel relativo Avviso e dalle ulteriori disposizioni applicabili;
- il CdA del Fondo, nella seduta del 30 Luglio 2019, ha riconosciuto la sopraggiunta necessità di indire una nuova procedura per l'affidamento dei servizi di visite di verifica di tipo amministrativo-contabile, *ex post*, per un numero di visite integrative rispetto al numero massimo fissato nella procedura già affidata, tale da assicurare il rispetto della percentuale minima fissata dallo stesso e dal Collegio dei Sindaci, pari al 40% sul totale dei Piani finanziati dal Fondo;
- con determinazione a contrarre del 30 Luglio 2019 (Prot. D19/6380), il Fondo ha stabilito di procedere, mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), all'affidamento dei servizi di verifica a campione di tipo amministrativo-contabile, *ex post*, sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) E 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/ prezzo ex Art. 95, comma 3 e 3 bis del Codice, per un numero massimo stimato di visite pari a 146 (centoquarantasei) ad un costo unitario di Euro 610,00 (seicentodieci/00), per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 89.060,00 (ottantanovemilazerosessanta/00) oltre IVA;
- è stato acquisito quale Codice Identificativo Gara (CIG) il n. 7996118D4E;
- nel corso della seduta pubblica del 07 Maggio 2020, come da verbale Prot. n. D20/4165, è stata formalizzata l'attribuzione del punteggio totale per l'unico Operatore Economico ammesso, PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- con determina del 12 Maggio 2020 (Prot. n. D20/4388), il Fondo ha approvato la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dal R.U.P. in data 07 Maggio 2020 (Prot. n. D20/4166) a favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A., subordinandone l'efficacia all'esito delle prescritte verifiche e controlli mediante il sistema AVCPass;
- a seguito della verifica effettuata tramite il sistema reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 03 Luglio 2020;
- è facoltà della Committente stipulare il contratto prima dei 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in quanto, ai sensi dell'Art. 32, comma 10 lett. b) del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine dilatorio non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b).

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto e/o negli allegati, si fa riferimento, in quanto applicabile, alla legislazione italiana ed, in particolare:

- al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del Decreto Crescita), anche noto come Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (in seguito, per brevità, *Codice*);
- alle Linee Guida dell'ANAC;
- alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 - Oggetto del contratto

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fondo affida alla **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** che accetta, l'esecuzione in regime di appalto del servizio di visite di controllo di tipo amministrativo-contabile, *ex post*, sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: Avvisi 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) e 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO).

2.2 I Servizi dovranno essere svolti conformemente a quanto definito nel presente contratto e, per quanto non espressamente previsto, secondo le specifiche e/o le prescrizioni di cui all'Avviso di Indagine di Mercato (**All. 1**), Disciplinare di gara e relativi allegati (**All. 2**), all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica presentate dall'Affidataria (**All. 3**), alla Pianificazione esecutiva ed alle Istruzioni Operative definite secondo le modalità previste al successivo Art. 3.3.

Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ivi non espressamente previsto.

2.3 I Servizi constano di un numero massimo di **146 (centoquarantasei)** visite *ex post*.

Art. 3 - Modalità di erogazione dei Servizi e referenti del contratto

3.1 L'Affidataria dovrà effettuare le visite *ex post* al fine di verificare la regolare e corretta attuazione e gestione delle attività nonché il regolare e corretto svolgimento degli interventi formativi, così come finanziati ed autorizzati dal Fondo.

3.2 L'Affidataria si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività inerenti ai Servizi ed a fornire gli stessi con capacità e diligenza professionali, onde soddisfare le esigenze e le richieste del Fondo.

3.3 Le Parti definiscono e concordano la Pianificazione esecutiva delle attività, nell'ambito di una riunione di *kick off* convocata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui al successivo paragrafo 3.12, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. La Pianificazione esecutiva viene definita in base alla durata dei Piani formativi finanziati dal Fondo attraverso gli Avvisi summenzionati e potrà essere oggetto di modifiche, previo accordo tra le Parti, in fase di esecuzione dei Servizi.

Nella riunione di *kick off* le Parti concordano, altresì, le Istruzioni Operative inerenti alle modalità ed alle tempistiche di svolgimento delle attività connesse a ciascuna visita *ex post* ed alla relativa verbalizzazione.

3.4 L'Affidataria si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni operative, congiuntamente definite nella riunione di *kick off*. Il verbale di riunione ed i relativi allegati costituiscono, una volta sottoscritti per approvazione dal Referente dell'Affidataria e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (come indicati, rispettivamente, ai paragrafi 3.11 e 3.12), parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3.5 L'Affidataria si impegna, inoltre, a rispettare le modifiche alla Pianificazione esecutiva e alle Istruzioni Operative dettate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comunque condivise con il Referente dell'Affidataria, di cui al paragrafo 3.11, via e-mail o PEC nel corso dell'esecuzione dei Servizi.

3.6 Le visite *ex post* saranno svolte sulla base di un campione di Piani formativi stabilito dal Fondo, secondo le variabili di stratificazione relative al Comparto, alla tipologia ed all'area geografica. Inoltre, il Fondo potrà disporre visite al di fuori del campione, qualora lo ritenga necessario in caso di situazioni problematiche o potenzialmente tali.

3.7 A conclusione di ciascuna verifica ispettiva, l'Affidataria procederà alla redazione del **verbale di avvenuta ispezione** secondo il modello predisposto dal Fondo, di cui all'All. 1.A – “Format verifica *ex post* sui rendiconti di spesa relativi ai piani formativi finanziati da For.Te.” del Capitolato Tecnico, riportante il logo di For.Te. e dell'Affidataria. Il verbale è redatto in triplice copia e sottoscritto dall'incaricato della verifica e dal responsabile del Piano/Progetto formativo o da chi si qualificherà come referente sul luogo della visita ispettiva. Il verbale di avvenuta ispezione dovrà essere redatto in maniera chiara ed esaustiva, al fine di mettere il Fondo in condizione di operare con certezza per l'applicazione dei provvedimenti amministrativi previsti, ove siano state riscontrate irregolarità e/o eccezioni.

3.8 L'Affidataria si impegna, peraltro, così come dichiarato nell'Offerta Tecnica (All. 3), ad emettere una **relazione sulle attività svolte con cadenza bimestrale** nel rispetto dell'International Standard on Related Services “ISRS 4400 – Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information”, emanato dall'International Auditing and Assurance Standard Board (“IAASB”) nonché al Documento di Ricerca n. 179 della Assirevi. Il Fondo si impegna a non pubblicare tali relazioni, a non richiamarle in altri documenti o, comunque, a non distribuirle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Affidataria e senza che i terzi, a cui venga autorizzato l'utilizzo abbiano accettato di rispettare termini e condizioni all'uso,

oggetto di negoziazione con l’Affidataria. Il Fondo si impegna a tenere indenne l’Affidataria, inclusi i dipendenti eventuali consulenti e collaboratori dell’Affidataria, da ogni pretesa avanzata da soggetti terzi nonché da ogni eventuale danno derivante dall’uso di tali relazioni non autorizzato e/o difforme da quanto pattuito. Le procedure richieste non sono finalizzate all’individuazione di errori significativi, frodi od atti illeciti estranei all’oggetto dell’incarico. Lo svolgimento delle procedure di verifica concordate non sarà preceduto né dalla pianificazione tipica dell’attività di revisione contabile completa, né dalla valutazione dei rischi di revisione e dei rischi connessi al grado di affidabilità del sistema contabile - amministrativo e del sistema dei controlli interni del Fondo.

3.9 L’Affidataria, inoltre, si impegna a trasmettere annualmente al Fondo il **Report finale di Monitoraggio** dell’attività espletata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, redatto secondo il modello di cui all’All.

1.B – “Format report di monitoraggio” del Capitolato Tecnico.

3.10 In caso di violazione degli obblighi in capo all’Affidataria troveranno applicazione le penali di cui al successivo Art. 6 e, laddove ne ricorrano le condizioni, il Fondo potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

3.11 Ai fini dell’esecuzione operativa del presente contratto, l’Affidataria designa, sin da ora, nei confronti del Fondo il Dott. Luca Bonvino (cell.: 3481505169, e-mail: luca.bonvino@pwc.com), in qualità di Responsabile del Servizio/Referente della PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il Fondo FOR.TE. ed il Dott. Antonio Svizzero (cell.: 3481565335, e-mail: antonio.svizzero@pwc.com), Leader del Team Centrale di Coordinamento della PricewaterhouseCoopers S.p.A.

3.12 Il Referente del Fondo è il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Dott.ssa Francesca Maria Iori, Responsabile dell’Area Ispettorato (e-mail: f.iori@fondoforte.it), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 4 - Personale

4.1 L’Affidataria dovrà impiegare un organico adeguato allo svolgimento dei Servizi con le previste competenze tecniche e professionali richieste, in conformità a quanto indicato nel presente contratto, nella Pianificazione esecutiva e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

4.2 L’Affidataria si obbliga ad eseguire il Servizio impiegando il Gruppo di Lavoro indicato in sede di Offerta Tecnica.

4.3 L’Affidataria è tenuta, in caso di sostituzione o di integrazione del proprio personale, a comunicare tempestivamente i nominativi dei nuovi dipendenti/consulenti, a trasmettere copia dei rispettivi *curricula* e del documento di riconoscimento nonché a fornire tutte le informazioni necessarie richieste dal Fondo.

4.4 Le sostituzioni nell’ambito del Gruppo di Lavoro sono consentite solo se effettuate con risorse di pari o superiore competenza tecnica – professionale, determinata in base al numero di anni di esperienza ed alla

qualifica ("junior" o "senior") nel rispetto, peraltro, dei requisiti minimi previsti dal Disciplinare. Ciascuna sostituzione deve essere preventivamente approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4.5 L'Affidataria si impegna, altresì, a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al personale che abbiano costituito motivo di doglianza da parte del Fondo.

Art. 5 - Corrispettivo e fatturazione

5.1 Il corrispettivo dovuto all'Affidataria per ogni visita effettuata è pari ad **Euro 495,00 (quattrocentonovantacinque/00)**, al netto di IVA.

5.2 Il corrispettivo complessivo erogabile in forza del presente contratto risulterà determinato sulla base del numero di visite effettivamente ordinate ed eseguite dall'Affidataria, tenuto conto che è stimato un numero di visite massimo pari a **146 (centoquarantasei)**. L'importo contrattuale massimo complessivo sarà, quindi, pari ad **Euro 72.270,00 (settantaduemiladuecentosettanta/00)**, al netto di IVA.

5.3 Detti importi sono fissi ed invariabili e, come tali, si intendono comprensivi di ogni onere e/o spesa occorrente per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte.

5.4 Si precisa che i costi per la sicurezza da rischi per interferenza di cui all'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati valutati pari a 0 (zero), in quanto il Servizio richiesto non comporta interferenze.

5.5 I Servizi erogati saranno fatturati dall'Affidataria su base trimestrale.

5.6 Le fatture dovranno:

- essere intestate a "Fondo For.Te." (C.F.: 97275180582);
- essere contrassegnate con la denominazione dei Servizi e l'indicazione del CIG;
- riportare la dicitura "credito incedibile";
- se in forma cartacea, inviate all'Amministrazione del Fondo all'indirizzo: Via Nazionale 89/A, 00184 Roma (RM);
- in caso di fatturazione elettronica, riportare il codice destinatario SDI: 0000000 ed essere inviate in copia di cortesia in formato *.pdf* all'indirizzo e-mail: amministrazione@fondoforte.it;
- essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/Servizi svolti nel trimestre di riferimento, con l'indicazione puntuale delle visite effettuate.

5.7 I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Affidataria con bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa Dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi da parte del D.E.C. ed a fronte di DURC regolare in corso di validità.

5.8 L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. A tal fine, infatti, dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva,

su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. 4).

Art. 6 - Verifiche e penali

6.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la corretta esecuzione delle attività ed, in generale, dei Servizi oggetto del presente contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.

6.2 Fatto salvo i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale da parte dell'Affidataria nell'esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

Voce di inadempimento	Valore
Annullamento della visita programmata senza preavviso al Fondo	€ 175,00 (centosettantacinque/00)
Mancata e/o erronea comunicazione della data di visita e del nominativo del soggetto incaricato dell'esecuzione della visita	€ 175,00 (centosettantacinque/00)
Ritardo nella trasmissione al Fondo del verbale di visita rispetto alle indicazioni di cui alle Istruzioni operative concordate tra le Parti	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni
Mancata trasmissione al Fondo del report di monitoraggio annuale	€ 500,00 (cinquecento/00)
Mancata indicazione sui verbali degli esiti delle visite e dei relativi provvedimenti	Visita non pagata ed € 1.000,00 (mille/00)

6.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del Servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai livelli di servizio indicati nell'Allegato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nella Pianificazione esecutiva e/o alle prescrizioni ricevute dal Fondo, durante l'esecuzione del contratto, e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente contratto, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione accertata, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva a cui si rimanda integralmente.

6.4 La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla liquidazione della fattura imminente e, qualora non fosse sufficiente, si procederà sugli importi cumulati per quella successiva, fino alla escussione della polizza fideiussoria.

6.5 Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.

6.6 Il Fondo, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidataria, a qualsiasi titolo; in tal caso, l'Affidataria si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., od al valore inferiore se già parzialmente svincolata. Il mancato reintegro della garanzia da parte dell'Affidataria, nei termini previsti ed entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, comporterà per il Fondo la possibilità di intraprendere le conseguenze previste dallo stesso articolo.

6.7 Qualora all'Affidataria vengano applicate n. 03 (tre) penali nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6.8 L'Affidataria prende atto ed accetta che, in ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Fondo a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6.9 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere in capo al Fondo il diritto di applicare le penali.

Art. 7 - Variazioni dei Servizi

7.1 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Fondo si riserva la facoltà, nel suo esclusivo interesse, di richiedere all'Affidataria l'esecuzione di ulteriori specificazioni e/o modificazioni non sostanziali delle attività, che il Fondo riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti ai Servizi, sempre in conformità alla tipologia del Servizio previsto all'Art. 2 ed alle modalità di erogazione di cui all'Art. 3.

7.2 Resta inteso che l'Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni e/o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Fondo e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.

7.3 In applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione appaltante ex Art. 106, comma 12 del Codice, il Fondo potrà richiedere all'Affidataria di effettuare ulteriori visite che dovranno essere svolte alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel presente contratto.

7.4 Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall'Art. 106, ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo.

Art. 8 - Durata del contratto

8.1 Il presente contratto ha **durata di 24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

8.2 Le visite oggetto del presente contratto saranno eseguite sulla base di una Pianificazione esecutiva che sarà concordata con l'Affidataria.

8.3 Nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, residuasse un numero di visite non effettuate rispetto al numero previsto, il Fondo si riserva la facoltà di prolungare la durata del presente contratto per il numero di mesi necessari per il completamento delle attività. Ciò in considerazione del vincolo fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dal Collegio dei Sindaci.

8.4 L'affidamento dei Servizi si intende a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 9 - Obblighi e garanzie dell'Affidataria

9.1 L'Affidataria dichiara di possedere le capacità, l'esperienza, l'organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare i Servizi in favore del Fondo e che i prezzi pattuiti, ai sensi del presente contratto, costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento degli stessi.

9.2 L'Affidataria si impegna ad osservare nell'esecuzione dei Servizi i termini, le condizioni e le modalità stabiliti nel contratto e per quanto non espressamente previsto, nei seguenti documenti:

- le disposizioni normative vigenti in materia;
- l'Avviso di Indagine di mercato (**All. 1**);
- il Disciplinare di gara e relativi Allegati (**All. 2**);
- l'Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentate dall'Affidataria (**All. 3**);
- le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

9.3 L'Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere, per l'intera durata del presente contratto, i requisiti soggettivi che hanno determinato l'affidamento dei Servizi.

9.4 L'Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi e delle licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi.

9.5 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione, l'Affidataria:

- sia soggetta ad una pronuncia di revoca e/o di annullamento di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione o, più in generale, sia sprovvista di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;
- non proceda al rinnovo di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi,

Essa dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà, risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 10 – Privacy e riservatezza

10.1 L'Affidataria acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali forniti dalla stessa per la definizione e l'espletamento del presente appalto, comunicati nell'ambito di tale finalità. È possibile che i suddetti dati vengano, altresì, comunicati alle Pubbliche amministrazioni vigilanti sul Fondo qualora richiesti per le finalità di legge.

10.2 L'Affidataria è informata che i dati verranno trattati per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente contratto e dei Servizi, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge ed alle esigenze di tipo operativo e gestionale. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento di tali dati, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è il Fondo For.Te. (C.F.: 97275180582) con sede in Via Nazionale n. 89/A - 00184 Roma;
- b) il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) del Fondo è Vincenzo Bencivenga (e-mail: rdpprivacy@fondoforte.it);
- c) le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi Interprofessionali e sono relative a:
 - la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
 - la gestione dei Piani formativi;
 - la formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori ed alle imprese partecipanti e di altro materiale su iniziative specifiche;
- d) l'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (ad esempio: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; ANPAL; Regioni; etc.) ed ad organismi preposti alla gestione ed al controllo (ad esempio: revisori contabili; etc.);
- e) il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione dei Piani;
- f) l'interessato ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica e/o la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e/o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (tuttavia, si legga la lettera h);
- g) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo;
- h) il conferimento dei dati è indispensabile per la conclusione del presente contratto. Ai fini del corretto trattamento degli stessi, è necessario che l'Affidataria comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

10.3 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:

- assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei Servizi, anche tramite soggetti terzi;
- assume l'obbligo di non divulgarli;
- di non riprodurli e/o comunicarli a terzi, salva espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dal Fondo;
- di non farne oggetto di sfruttamento.

10.4 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

10.5 La durata di tale obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino a tre anni successivi alla scadenza dello stesso.

10.6 E' facoltà del Fondo verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza e dei vincoli assunti dall'Affidataria con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte della Committente.

Art. 11 – Codice Etico e normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001

11.1 Nell'esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano e si obbligano a svolgere i Servizi nel pieno rispetto della normativa anticorruzione nonché dei rispettivi Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231") adottati da entrambi, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Detti documenti sono reperibili e consultabili rispettivamente sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, nella sezione "Conosci For.Te.", alla voce "Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico" e sul sito dell'Affidataria: <https://www.pwc.com/it/it/about-us/model231/model231-spa.html>

Le Parti vicendevolmente dichiarano di averne preso visione, di conoscere e di accettare i principi in essi contenuti.

11.2 Le norme ed i principi del Codice Etico e del "Modello 231" costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto tra il Fondo e l'Affidataria. A tal proposito, le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno con riferimento al proprio Codice Etico e "Modello 231", alla loro puntuale osservanza.

11.3 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, del Codice Etico e del "Modello 231" costituirà grave inadempimento ed il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.

11.4 Le Parti sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio. Ai sensi di tale normativa, le stesse si impegnano reciprocamente a fornire i documenti e le informazioni che saranno necessari per i relativi adempimenti in materia.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

12.1 È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere ad altri e/o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte dei Servizi.

12.2 È fatto, altresì, divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso e/o di cedere a terzi i crediti, anche parziali, derivanti dal presente contratto.

12.3 La violazione di siffatti divieti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 13 - Responsabilità

13.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell'esecuzione delle attività ed in generale dei Servizi e risponde dei danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi purché siano conseguenza diretta ed immediata dell'eventuale adempimento non corretto.

13.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale dipendente e non, di cui si avvale nell'esecuzione del presente contratto nonché degli eventuali danni che potrebbero derivare dall'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

14.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, via PEC o mediante l'invio di una raccomandata A/R, con effetto a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell'Affidataria, nei seguenti casi:

- qualora per grave inadempienza oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione dei Servizi nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento;
- nell'ipotesi di ingiustificata sospensione dei Servizi e/o ingiustificato ritardo nelle attività di cooperazione con il Fondo;
- nel caso di inadempienze degli obblighi di cui agli Articoli: 2 (Oggetto del contratto); 3 (Modalità di erogazione dei Servizi e referenti del contratto); 4 (Personale); 5 (Corrispettivo e fatturazione); 6 (Verifiche e Penali); 7 (Variazioni dei Servizi); 9 (Obblighi e garanzie dell'Affidataria); 10 (Privacy e riservatezza); 11 (Codice Etico e normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001); 12 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto); 13 (Responsabilità);

- in caso di liquidazione del Fondo e/o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria, in sede di selezione e di esecuzione contrattuale, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

14.2 Resta espressamente inteso tra le Parti che la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.

14.3 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che eventuali casi di sospensione dei Servizi e/o ritardi nello svolgimento delle attività dovute a cause di forza maggiore (come, ad esempio, una contingente situazione di emergenza sanitaria), non costituiranno motivo di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Comunicazione tra le Parti

15.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC.

Le suddette dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- **per il FONDO FOR.TE.**

- e-mail: ispettoratoavvisi@fondoforte.it
- PEC: direzione@pec.fondoforte.it

- **per la PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

- e-mail: luca.bonvino@pwc.com
- PEC: spa@pec-pwc.it - c.a. Dott. Luca Bonvino / Dott. Antonio Svizzero

Art. 16 - Garanzia definitiva

16.1 All'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria costituisce idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3, e per l'importo determinato, ai sensi dell'Art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ragione della percentuale di ribasso applicata.

La somma garantita è pari ad **Euro 6.811,45 (seimilaottocentoundici/45)**, in quanto l'Affidataria beneficia della riduzione del 50% prevista dall'Art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 **(All. 5)**.

16.2 Detta garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della legislazione vigente, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

- avere quale beneficiario il Fondo;

- essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, a semplice richiesta scritta da parte del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi misura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione;
- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944, comma 2 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, commi 2 e 3 del Codice Civile.

16.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

16.4 Il Fondo ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del Servizio nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del Servizio affidato.

16.5 Nell'ipotesi di escussione totale e/o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto, il Fondo effettuerà delle trattenute dai corrispettivi dovuti, ai sensi dell'Art. 5 del presente Contratto, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

16.6 La cauzione prestata dall'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sarà progressivamente svincolata dal Fondo, secondo le modalità di cui all'Art. 103, comma 5 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del Servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

16.7 Detta cauzione è allegata al presente contratto (**All. 6**).

Art. 17 - Legge applicabile, Foro competente, controversie e clausole residuali

17.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Roma.

17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'Art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ed ulteriori disposizioni vigenti in materia.

17.3 Sono a carico dell'Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto nonché ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento

18.1 Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), nominato con determina Prot. D19/6380 del 30 Luglio 2019, è la Dott.ssa Eleonora Pisicchio, Direttore di Fondo For.Te., altresì, delegata alla firma del presente contratto.

18.2 L'Ufficio del R.U.P. è sito in Via Nazionale n. 89/A – 00184 Roma (RM), Tel. 06/468457 e-mail: direzione@fondoforte.it.

Elenco allegati:

- Avviso di Indagine (**All. 1**);
- Disciplinare di gara e relativi allegati (**All. 2**);
- Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentate dall'Affidataria (**All. 3**);
- Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**All. 4**);
- Certificazione di qualità ISO 9001:2015 (**All. 5**);
- Garanzia definitiva (**All. 6**).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Fondo For.Te.

Il RUP/Direttore del Fondo

Dott.ssa Eleonora Pisicchio

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per la PricewaterhouseCoopers S.p.A.

n.q. di Procuratore Speciale

Dott. Scott Edward Cunningham

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)